

26.03.2024

Oggetto: risposte ai quesiti posti dai Soggetti attuatori in occasione del webinar “PNRR – modalità di rendicontazione”, promosso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza-Brianza – Area Nord-Ovest, in collaborazione con il Centro di Competenza di ANCI Lombardia, tenutosi in data 22 febbraio 2024.

Nota bene: le risposte prendono atto delle novità introdotte con il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Per maggiori informazioni in merito al nuovo decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, si invitano i Soggetti attuatori a consultare i seguenti materiali:

- decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Webinar “DI 19 del 2 marzo 2024 ulteriori disposizioni per attuazione Pnrr”, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (consultabile al link: <https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-di-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>);
- Webinar “Piccole e medie opere, la nuova disciplina dopo la revisione PNRR”, organizzato da ANCI e MINT in data 19 marzo 2024 (consultabile al link: <https://www.anci.it/piccole-e-medie-opere-la-nuova-disciplina-dopo-la-revisione-pnrr-webinar-martedi-19-marzo/>);
- Webinar “di PNRR 19/2024 domande e risposte” organizzato da ANCI in collaborazione con MEF e MINT, in data 27 marzo 2024 (consultabile al link: <https://www.anci.it/il-27-marzo-chiedilo-ad-anci-su-dl-pnrr-19-2024-misure-interesse-di-comuni-e-citta-metropolitane/>);
- comunicati DAIT 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi delle *Piccole e Medie opere* (uscite dal Piano) del Ministero dell’Interno (consultabili al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr/m2c4-inv2-2-contenuti>);
- comunicato DAIT 6 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi delle misure M5C2 I2.1 e I2.2 del Ministero dell’Interno (consultabile al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr/contenuti?f%5B0%5D=node%253Atype%3Anotizia>).

Indice dei temi trattati:

- Modalità di creazione del rendiconto in ReGiS
- Checklist e attestazioni da allegare ai rendiconti
- Modalità di rendicontazione del Fondo Opere Indifferibili
- Titolare effettivo
- Domande specifiche per misura:
 - Misure a titolarità del Ministero dell’Istruzione
 - M5C2 I2.1 – Rigenerazione urbana
 - M5C2 I2.3 – Pinqua
 - M1C3 I2.1 – Attrattività dei borghi
 - M2C4 I2.2 – Piccole e medie opere
- Validazione dei rendiconti
- Varie

MODALITÀ DI CREAZIONE DEL RENDICONTO IN REGIS

1. Quando deve essere fatto un rendiconto? Ogni volta che paghiamo una fattura?

Il numero dei rendiconti sta alla discrezionalità del Soggetto attuatore. Tendenzialmente si consiglia di seguire gli stati di avanzamento lavori, per non trasmettere un eccessivo numero di richieste di rimborso alle Amministrazioni Titolari, aggravando così il processo di esame delle richieste.

La Piattaforma ReGiS consente anche la creazione di rendiconti multipli, purché i diversi progetti inseriti nel rendiconto insistano sulla stessa PRATT (procedura di attivazione).

2. È possibile procedere alla rendicontazione senza avere completato l'inserimento dei dati generali in Anagrafica su ReGiS?

No. Per presentare un rendiconto è fortemente consigliato che la sezione Anagrafica sia correttamente alimentata. Il sistema consente ugualmente l'invio del rendiconto ma, se sprovvisto del corredo documentale richiesto, l'Amministrazione Titolare chiederà certamente delle integrazioni, con inutile aggravio del processo. Si segnala, inoltre, che in caso di prevalidazione negativa, il sistema blocca l'invio del rendiconto di progetto.

3. Questione importo totale / importo richiesto in caso di cofinanziamento (ad esempio 80% PNRR, 20% FPCOM). Vorremmo sapere se è possibile non rispettare la percentuale su ciascun mandato, afferendo ad esempio una spesa per il 100% sul PNRR ed un'altra allo 0%, rispettando ovviamente le percentuali di finanziamento sul totale delle spese di progetto e non sulle singole.

No. Le percentuali vanno rispettate con riferimento a ciascun mandato.

4. È possibile chiarire meglio l'importo richiesto rispetto al totale da pagare?

Finanziamento parziale PNRR (cofinanziamento): la voce "importo richiesto" è calcolata applicando all'"importo totale pagamento" la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valere PNRR) sul totale finanziamento (es. opera complessiva 100 euro, di cui finanziata da PNRR 70 euro, nella voce "importo totale pagamento" inserire il pagamento effettuato, ad esempio 20 euro e nella voce "importo richiesto" inserire il 70% di 20 euro, ovvero 14 euro). Il "di cui iva richiesto" è calcolato con le medesime modalità di cui al periodo precedente. Nella presente sottosezione il Soggetto attuatore, ai fini dell'ottenimento delle somme allocate sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate, dovrà, tramite la funzionalità "Carica documentazione", effettuare l'upload dei mandati quietanzati attestanti i pagamenti effettuati.

5. Con riferimento ad un progetto cofinanziato PNRR, è possibile rendicontare unicamente il CIG principale in quanto già di importo superiore al finanziamento concesso e tralasciare la rendicontazione delle altre spese contenute nel QE dell'opera?

No. Il progetto deve essere rendicontato nella sua interezza, specificando per ogni voce la quota RRF e quindi rimborsabile.

6. Se in capo ad un unico CUP ci sono più servizi (anche inferiori ad € 5.000) e lavori, dovrò quindi fare un rendiconto multiplo?

No, il rendiconto multiplo è una mera opzione riservata al Soggetto attuatore che può creare un rendiconto comprensivo di progetti diversi, i quali però insistono sulla stessa PRATT. All'interno del rendiconto singolo (che comprende un unico CUP) possono essere inserite spese diverse, purché relative allo stesso progetto.

7. Come devono essere indicate le fatture per essere inserite nel sistema esterno e recuperate in automatico?

Se nel sistema esterno le fatture riportano correttamente CIG e CUP, esse saranno richiamate in modo automatico. Se non richiamate, occorre inserirle manualmente.

8. Qual è la differenza tra pagamenti a costi reali e pagamenti a costi semplificati?

I pagamenti a costi reali si basano su spese realmente sostenute dal beneficiario, per le quali sono presenti giustificativi di spesa a supporto. Al contrario, le opzioni a costo semplificato sono una modalità rendicontativa alternativa, che consente di calcolare il rimborso in base agli output. Si segnala che la sezione dei pagamenti a costi semplificati deve essere alimentata solo nel caso in cui il Manuale di riferimento lo preveda espressamente. In caso contrario, deve essere alimentata solo la sezione dei pagamenti a costi reali.

Si riporta il testo della FAQ presente sul sito Italia Domani:

“L’articolo 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021 consente l’utilizzo delle “opzioni di costo semplificate” previste dal Regolamento (EU) 1060/2021 all’articoli 52 e seguenti. Le linee guida della Commissione Europea che illustra le opzioni di costo semplificate e le relative metodologie di applicazione per il periodo 2014-2020, per quanto coerenti, possono trovare applicazione anche per il periodo 2021-2027.

Per maggiori dettagli:

- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Linea guida EGESIF_14-0017 e successive modifiche/integrazioni.

Il ricorso alle opzioni di costo semplificato previste all’interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, accordi di cooperazione istituzionale, etc..) con il riferimento normativo puntuale. In caso di ricorso alla definizione di una metodologia dei costi la stessa deve essere finalizzata dall’amministrazione almeno prima della pubblicazione dell’avviso pubblico o, al più tardi, fatto sempre salvo il rispetto della parità di trattamento per le procedure selettive, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.”

La FAQ è consultabile al seguente link: <https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html>

9. Il contributo ANAC viene riconosciuto essendo una spesa inserita nel QTE dell'opera? Che tipo di giustificativo di spesa indico per quanto riguarda il contributo ANAC?

Il contributo ANAC è una spesa ammissibile. Si consiglia di allegare la determina di liquidazione dello stesso.

10. Come rendicontare i pagamenti delle parcelle a professionisti soggetti a ritenuta d’acconto?

Nei casi di pagamenti delle parcelle a professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, nell’inserimento del mandato relativo al compenso si inserisce l’importo IVA indicato sul giustificativo di spesa (es. parcella, fattura) nel campo “di cui IVA” e “di cui IVA richiesto”. Per la registrazione del pagamento relativo alla ritenuta d’acconto è necessario inserire un ulteriore mandato per il quale nei campi relativi all’IVA andrà inserito l’importo “0”. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla FAQ presente sul sito di Italia Domani (<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html>).

11. Sono incluse fra le spese ammissibili anche le rivalutazioni monetarie sugli importi contrattualizzati in anni precedenti?

Si consiglia di verificare l’avviso di riferimento del progetto o il decreto di concessione del finanziamento. Si segnala inoltre la FAQ presente sul sito Italia Domani che prevede quanto segue:

“In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza finanziati nell’ambito del Dispositivo RRF

di cui al Reg. UE 241/2021, l'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti al PNRR e/o più restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc..).

Nel caso in cui non sia fatta menzione di questo aspetto in nessuno dei documenti citati, si consiglia di contattare l'Amministrazione Titolare.

12. C'è un modo per eliminare gli allegati "sbagliati" inseriti in Anagrafica progetto, dopo l'invio del rendiconto e della richiesta di integrazioni?

A seguito dell'ultimo aggiornamento, ReGiS non consente più di eliminare gli allegati inseriti in Anagrafica. Occorre quindi caricare un nuovo allegato sostitutivo del precedente.

13. In merito ai giustificativi di spesa presenti nel menù a tendina, per i MAV pagati per contributi di gara, e le liquidazioni per funzioni tecniche (non elencate), come procedere per inserire tali pagamenti senza fatture?

Per la rendicontazione di contributi ANAC o spese analoghe: caricare a sistema la determina di liquidazione. Per la Rendicontazione degli Incentivi Funzioni tecniche: caricare a sistema la determina di liquidazione assieme al cedolino mensile della retribuzione.

14. Rendicontazione degli incentivi art. 113 del Dlgs 50/2016: non avendo un CIG, una fattura ed altre informazioni, come è possibile caricare la spesa (che il sistema esterno non vede) avendo come giustificativo la sola determina di liquidazione ed il mandato? Importo inserito nel QTE dell'opera.

Inserire la determina di liquidazione con il cedolino mensile della retribuzione.

15. È possibile eliminare una bozza di rendiconto?

Sì, aprendo un ticket sulla Piattaforma ReGiS.

16. Nelle voci di spesa, cosa si intende con stato "ESCLUSO" o "INCLUSO"?

Quando si crea il rendiconto di progetto il sistema recupera in automatico tutti i giustificativi presenti nella sezione dei pagamenti/giustificativi. Il Soggetto attuatore può poi decidere di rimuovere alcuni pagamenti per inserirli in un rendiconto successivo.

17. Se ho dimenticato di caricare un pagamento nel 2023 e ho inviato un rendiconto al 31/12/2023, posso poi caricare il vecchio pagamento e allegarlo ad un rendiconto del 2024?

Sì.

18. La rendicontazione andrà fatta tenendo in considerazione quanto già avuto come anticipo?

Sì. Anche l'anticipo erogato deve essere rendicontato.

19. I mandati che vengono caricati automaticamente dal sistema riportano soltanto l'imponibile, in che modo è possibile rendicontare l'importo dell'IVA?

L'IVA può essere caricata manualmente aggiungendo una riga, cliccando sul tasto +.

20. In caso di fatture con RA, è corretto compilare "Pagamenti a costi reali" con tre "righe" distinte: 1. Imponibile (netto+cassa) senza IVA, 2. IVA, 3. solo di RA?

Sì.

21. Nel caso di split payment va inserito un secondo pagamento riferito solo all'Iva?

Corretto. Si ricorda che in caso di F24 cumulativo occorre allegare un prospetto di riconciliazione dal quale sia possibile evincere i rispettivi pagamenti. Nel caso in cui si apponga il Flag sullo Split Payment, gli importi recuperati saranno al netto dell'IVA e il campo «di cui Iva richiesto €» sarà sempre valorizzato con Importo pari a 0 e non sarà editabile.

Per inserire l'IVA dello specifico pagamento, se ammissibile, sarà necessario aggiungere manualmente una nuova riga come pagamento «F24» nella tabella dei Pagamenti a costi reali e valorizzare i campi di riferimento. Nel caso di assenza di Split Payment, gli importi recuperati saranno comprensivi di IVA e il campo «di cui Iva richiesto €» sarà sempre valorizzato con importo pari a 0 e sarà editabile. Nel caso in cui l'iva non venga richiamata, inserirla manualmente.

22. Come documenti giustificativi, relativamente all'importo IVA, è necessario allegare anche la ricevuta del mandato di versamento fatto all'Agenzia delle Entrate?

Corretto. Si ricorda che in caso di F24 cumulativo occorre allegare un prospetto di riconciliazione dal quale sia possibile evincere i rispettivi pagamenti.

23. Il modello F24 per pagamento o dichiarazione di correlazione in che sezione deve essere caricato?

Nella sezione pagamenti a costi reali/giustificativi di spesa.

24. Alcune opere sono concluse, ma non è possibile modificare lo stato da IN CORSO a CONCLUSO. Come procedere?

È necessario aprire un Ticket sulla Piattaforma ReGiS.

CHECKLIST E ATTESTAZIONI DA ALLEGARE AI RENDICONTI

Premessa: per le misure definanziate, a seguito del dl 19 del 2 marzo 2024, si invitano i Soggetti attuatori a consultare i seguenti documenti:

- decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (<https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>);
- i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell'Interno in uscita dal Piano (link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024> ; <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024>).

25. La checklist di verifica "ammissibilità di spesa" da allegare nel rendiconto può essere utilizzata anche per il rendiconto delle spese del personale reclutato? (prive di CIG?)

Va utilizzata la checklist da voi indicata, che è unica per tutti rendiconti di progetto della specifica misura.

Si suggerisce inoltre, di consultare la Circolare RGS 4/2022, che indica come ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle unità di personale che saranno reclutate per le attività specificatamente destinate alla realizzazione dei progetti. Non sono ammessi costi di natura amministrativa, né di assistenza tecnica.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare RGS 4/2022 consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_04_2022/

26. Per ciascun rendiconto è necessario allegare le attestazioni/checklist richieste? O è sufficiente allegare le attestazioni/checklist solo al primo rendiconto presentato?

Ogni rendiconto di progetto deve contenere gli allegati richiesti dal Manuale/Linee guida della misura di riferimento.

27. In caso di progetto cofinanziato, se per un affidamento l'Aggiudicatario verrà pagato esclusivamente con fondi propri del Comune, è necessario compilare la checklist di verifica delle procedure?

Il rispetto degli obblighi PNRR viene valutato rispetto al progetto nella sua interezza. La checklist di verifica delle procedure deve essere compilata per tutti gli affidamenti.

28. Qual è il passaggio in cui vengono inserite le checklist relative ai controlli ante e post-intervento DNSH?

Ogni manuale specifica la sezione di ReGiS in cui l'Amministrazione Titolare desidera che siano caricate le verifiche sul DNSH. Generalmente, per la creazione del rendiconto di progetto, le verifiche (ex post) vengono allegate in corrispondenza del punto 7.

29. La relazione a firma RUP e relativi elaborati e checklist DNSH sono necessari solo per la procedura lavori o per ciascuna procedura?

Per ciascuna procedura. Si consiglia, tuttavia, di consultare il sito Italia Domani, al seguente link <https://www.italiadomani.gov.it/it/faq/il-principio-dnsh.html>.

Il DNSH è un requisito richiesto dal Regolamento sul Recovery Fund. Tuttavia, non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo (ad esempio l'assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari). Pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.

30. Per procedure già avviate prima dei finanziamenti PNRR, dobbiamo comunque fare le checklist sui principi trasversali?

Sì, occorre farle, eventualmente rispondendo "non applicabile" nei punti di controllo e motivando adeguatamente la risposta.

Per le misure definanziate, a seguito del dl 19 del 2 marzo 2024, si invitano i Soggetti attuatori a consultare i seguenti documenti:

- decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (<https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>);
- i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell'Interno in uscita dal Piano (link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024> ; <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024>).

31. Esistono dei format, riguardo la documentazione da allegare, in particolare per quanto riguarda le varie autocertificazioni sul titolare effettivo, sul conflitto di interesse, etc.?

Generalmente il Manuale di riferimento di ciascuna misura contiene l'elenco dei format da compilare per i vari punti di controllo e la documentazione da allegare. In caso di assenza di tali format, si suggerisce di fare una autodichiarazione.

Con particolare riferimento al titolare effettivo, si segnala la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/).

32. Chi deve firmare l'attestazione? La firma deve essere digitale?

L'attestazione deve essere firmata dal RUP o da altro rappresentante individuato dall'ente. È preferibile che il documento sia firmato digitalmente, anche se alcune Amministrazioni Titolari accettano anche la firma autografa con il documento di riconoscimento.

33. L'attestazione può essere firmata da due soggetti distinti? Responsabile Ufficio Tecnico in quanto responsabile dei lavori e Responsabile Ufficio Ragioneria in quanto responsabile della spesa?

Sì.

34. La check list verifica ammissibilità della spesa, deve essere inserita per ogni CIG, ovvero per ogni fornitore?

La checklist sull'ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto. Inoltre, la check list deve essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte checklist.

35. In caso di subentro del R.U.P. si può verificare che il nuovo RUP non ha fatto alcun controllo ma ha inserito solo i dati nella rendicontazione; chi è il soggetto che deve firmare digitalmente: il vecchio RUP o il RUP subentrante?

Può firmare il nuovo RUP. Si suggerisce però di allegare una autodichiarazione del nuovo RUP in cui egli recepisce i controlli svolti dal RUP precedente.

36. Come si effettua concretamente il controllo dell'assenza di doppio finanziamento?

La circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, nel ribadire la necessità di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, detta anche indicazioni di carattere operativo relative alla fase di redazione degli avvisi pubblici e delle Leggi di finanziamento, con evidenza della specifica sezione/fase in cui accogliere tali informazioni.

Si suggerisce al SA, ad esempio, di apporre un timbro a identificazione su tutte le spese sostenute compresi gli atti a corredo, con indicazione che "la spesa sostenuta è stata finanziata dall'Unione Europea – Next Generation Eu- Missione/componente/investimento con la presenza dell'emblema dell'Unione Europea". In aggiunta occorre caricare su Regis un format di dichiarazione (quasi tutti i Manuali ne prevedono uno) a firma del legale rappresentante dell'ente, relativamente ai progetti e atti amministrativi PNRR da rendicontare, finalizzata a prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico sugli interventi.

37. In merito ai rendiconti del Ministero dell'Interno sembrerebbe che per ogni punto flaggato nell'Attestazione occorra allegare sempre l'Allegato 4 (7 volte). Perché?

La checklist sull'ammissibilità della spesa deve essere compilata per ogni rendiconto di progetto ed allegata dai punti dall'1 al 5, secondo le indicazioni del MINT. Inoltre, la CL deve essere compilata per le spese afferenti a

ciascuna procedura, pertanto nel caso, ad esempio, di rendiconto per spese relative a progettazione e lavori, andranno compilate due distinte check list.

In ogni caso, si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nonché:

- al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche sugli interventi usciti dal Piano delle piccole e medie opere (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024>);
- al comunicato DAIT del 06.03.2024 per le specifiche sugli interventi di Rigenerazione Urbana e Piani Urbani Integrati (<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-6-marzo-2024>);
- al webinar, organizzato da ANCI e MEF, in data 18 marzo 2024 (<https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>).

38. L'ATS è gestito da una fondazione di partecipazione di diritto privato e non vengono emessi mandati di pagamento. Nelle altre rendicontazioni inseriamo il CRO del bonifico, manteniamo la stessa regola? Sì. Si consiglia di inserire tutta la documentazione giustificativa a supporto.

39. Che timbro va fatto sui timesheet?

Alcuni manuali prevedono un facsimile di timesheet. Il logo è di solito il medesimo inserito su tutta la documentazione giustificativa. In merito all’obbligo pubblicitario, ogni manuale contiene un paragrafo apposito sugli obblighi informativi, comunicativi e pubblicitari. Si ricorda, in ogni caso, che:

- 1) occorre mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l’emblema dell’UE con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
- 2) occorre garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione inserendo lo specifico riferimento che l’avviso è finanziato dal PNRR e la Componente ed investimento e/o sub- investimento;
- 3) quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI

40. Il Fondo Opere Indifferibili come deve essere rendicontato?

Di seguito si riportano le FAQ pubblicate a cui attenersi per la gestione/rendicontazione del FOI.

Area RGS | Investimenti Pubblici (mef.gov.it)

D. Nel caso di opera PNRR cofinanziata dal FOI come deve essere fatta la rendicontazione su Regis?

R. Nei casi di cofinanziamento FOI di opere PNRR cofinanziate e non cofinanziate con altre fonti, segui queste indicazioni:

1. Finanziamento PNRR e FOI, in assenza di ulteriori cofinanziamenti. La voce “importo richiesto” è pari all’“importo totale pagamento”, ossia al costo ammissibile (finanziamento a valore PNRR e FOI). Esempio: in un’opera complessiva dell’importo di 100 €, di cui 90 € finanziati dal PNRR e 10 € da FOI, inserisci il pagamento effettuato (per esempio 20 €) nella voce “Importo totale pagamento” e nella voce “Importo richiesto”. Il campo “di cui iva richiesto” è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente.
2. Finanziamento PNRR e FOI e cofinanziamento altri soggetti. La voce “importo richiesto” è calcolata applicando all’“importo totale pagamento” la percentuale di costo ammissibile (finanziamento a valore

PNRR e FOI) sul totale finanziamento.
Esempio: in un'opera complessiva dell'importo di 100 €, di cui 60 € finanziati da PNRR e 10 € da FOI, nella voce "Importo totale pagamento" inserisci il pagamento effettuato (per esempio 20 €) e nella voce "Importo richiesto" inserisci il 70% di 20 € (14 €). Il campo "di cui iva richiesto" è calcolato con le stesse modalità applicate al periodo precedente.

41. Riguardo al Fondo Opere Indifferibili (FOI), essendo ad oggi in attesa del decreto di assegnazione definitivo, è corretto attendere l'allineamento sulla Piattaforma ReGIS?

Con riferimento al Fondo Opere Indifferibili, vi segnaliamo che l'aggiornamento delle fonti di finanziamento relative alla voce FOI, per la procedura ordinaria secondo semestre 2023, avverrà successivamente alla pubblicazione del decreto di conferma dell'assegnazione definitiva, in corso di definizione e che, molto probabilmente, verrà pubblicato in data successiva al termine del 2 aprile p.v.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'art. 3 comma 1, del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 del 11 agosto 2023 che cita: "Entro 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 2, del presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate a ciascuno degli interventi indicati negli Allegati 1 e 3. Le stazioni appaltanti, entro i successivi 10 giorni, sono tenute ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi".

Ciò premesso, vista l'imminente scadenza del 02/04/2024 per gli adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, i Soggetti attuatori dovranno procedere all'aggiornamento su Regis del cronoprogramma dei costi senza considerare la quota del FOI. In analogia vanno aggiornate le altre parti del monitoraggio che hanno un legame con il FOI.

Ulteriori informazioni al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

42. Riguardo al Fondo Opere Indifferibili (FOI), dove è possibile reperire i decreti relativi all'assegnazione definitiva delle risorse per la procedura "semplificata" per il secondo semestre 2023?

La pagina web dedicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta il riferimento primario circa le modalità di accesso al F.O.I. e i decreti di assegnazione delle risorse.

Maggiori informazioni al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

TITOLARE EFFETTIVO

43. Per quali progetti è necessaria l'acquisizione del dato sul titolare effettivo?

Per tutti i progetti del Piano. Si rimanda alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023 per maggiori informazioni. Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell'aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.

Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis.

Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche alle Amministrazioni titolari dei finanziamenti.

Link alla circolare n. 27 del 15 settembre 2023:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/

44. Le attestazioni titolare effettivo sono quelle rilasciate dagli operatori economici nella fase della procedura di affidamento oppure le dichiarazioni standard ministeriali?

I Soggetti attuatori sono chiamati ad attestare, in fase di presentazione di un Rendiconto di Progetto, di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva dei destinatari dei fondi/appaltatori, in esito allo svolgimento delle procedure previste (attraverso la sottoscrizione all'interno del sistema informativo ReGiS dell' "Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto").

La raccolta dei dati sulle titolarità effettive viene garantita dal caricamento delle comunicazioni rese dai destinatari dei fondi/appaltatori e delle "visure" estratte da sistemi informativi esterni all'interno della sezione ad hoc prevista di ReGiS.

La titolarità effettiva deve essere dichiarata dal 100% degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

La verifica dei dati deve essere svolta sull'aggiudicatario.

45. Nel caso di affidamenti diretti di lavori e servizi aggiudicati prima dell'uscita della circolare 27 del 15/09/2023 e che quindi già avviati (in alcuni casi anche conclusi):

1. deve essere richiesta all'impresa la dsan sulla titolarità effettiva e la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interesse?
2. se sì, con quale modalità?
3. per i lavori/servizi inferiori ad € 5.000,00 vale la stessa regola?

Per le procedure di gara già svolte, sarà possibile acquisire la dichiarazione da parte dell'aggiudicatario successivamente alla conclusione delle procedure di affidamento.

Una volta acquisito il dato sulla titolarità effettiva, questo potrà essere caricato su piattaforma Regis. Si consiglia comunque di chiedere indicazioni specifiche ai Ministeri titolari dei finanziamenti.

L'individuazione della titolarità effettiva è prevista dagli adempimenti per l'attuazione del PNRR, stabiliti nel 2021 in fase di predisposizione del piano; la circolare 27 del 15 settembre 2023 (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_27_2023/) ha chiarito le modalità operative per tale richiesta.

A meno di ulteriori informazioni fornite dall'Amministrazione Titolare, per procedure nelle quali non è stata compilata la dichiarazione in merito al titolare effettivo in fase di affidamento, è possibile integrarla successivamente, in fase di esecuzione lavori.

DOMANDE SPECIFICHE PER MISURA

Misure a titolarità del Ministero dell'Istruzione

46. In merito a progetti di edilizia scolastica, le voci relative alla progettazione non sono indicate come obbligatorie (freccia rossa). Possiamo ometterle?

Il sistema Regis individua in rosso le fasi che sono obbligatorie per tutte le misure. Ogni Manuale/Linee guida può però richiedere che vengano valorizzate fasi aggiuntive. Si consiglia quindi di verificare quanto richiesto dal Manuale/Linee guida della misura di interesse.

47. Siamo in corso d'opera nella costruzione di un asilo e i posti saranno realizzati solo a fine lavori. Per indicare i valori degli indicatori in corso d'opera cosa devo scrivere?

Nel caso in cui il dato relativo al valore realizzato non sia ancora presente è possibile mettere valore zero, indicando nella nota che il valore non è ancora realizzato o non è rilevabile.

48. Con riferimento alla misura M4C1 inv. 1.1, in corrispondenza della sezione "Proposta di Aggiudicazione" non avendo redatto uno specifico atto denominato "proposta di Aggiudicazione" in quanto gli atti della procedura di trattativa diretta su MEPA sono stati Verbale, stipula su MEPA e Determina di Aggiudicazione, è accettabile caricare l'aggiudicazione stipulata su MEPA?

Sì.

49. Secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione, nella sezione "procedure di aggiudicazione" per ciascuna procedura di affidamento si deve effettuare l'upload in un unico file zip con la documentazione di gara e le check list di "verifica affidamento" e del principio DNSH. Vorremmo sapere:

- a. se questi adempimenti sono dovuti anche per i lavori/servizi che rientrano nel q.e ma che sono finanziati da entrate proprie dell'ente.

Il progetto deve essere tracciato nella sua interezza, pertanto esso deve essere totalmente conforme ai principi PNRR.

- b. se questi adempimenti sono dovuti anche per i lavori/servizi di importi inferiori ad € 5.000,00.

Tutti i progetti finanziati con fondi RRF devono rispettare i principi del Piano.

M5C2 I.2.1 – Rigenerazione urbana

50. Con riferimento alla misura M5C2 I2.1 dove si possono trovare gli allegati delle dichiarazioni da compilare firmare e caricare?

La documentazione si trova allegata al Manuale di riferimento della misura, reperibili al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-23-novembre-2022>

Si segnala che per il rispetto dei Target UE previsti, l'Amministrazione, a seguito dell'aggiornamento dei cronoprogrammi da parte dei Soggetti Attuatori di Rigenerazione Urbana entro il 2 aprile 2024, verificherà il numero delle opere per le quali sarà assicurata la conclusione entro le scadenze stabilite dal PNRR (marzo 2026) da rendicontare alla Commissione Europea.

Per gli interventi per i quali sarà indicata una data successiva a quella stabilita dal PNRR, l'Amministrazione, previo aggiornamento degli atti di adesione e d'obbligo, fornirà le dovute indicazioni in tema di monitoraggio e rendicontazione. Si evidenzia che in tema di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, i Soggetti Attuatori saranno tenuti a seguire le stesse modalità stabilite nel Manuale PNRR.

51. Con riferimento ai progetti di Rigenerazione urbana, quali sono le modalità per ottenere il secondo acconto?

L'erogazione degli importi avviene come descritto di seguito: 10% a titolo di acconto; 20% previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori; 60% sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese sostenute; 10% sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati e previa trasmissione, al Ministero dell'interno, attraverso il sistema informatico ReGIS del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Si segnala, inoltre, l'art. 11 del dl 19 del 2 marzo 2024 che prevede un aumento dell'anticipazione iniziale erogabile in favore dei soggetti attuatori fino al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.

52. Da atto d'obbligo afferente a un intervento finanziato con la misura M5C2.I.2.1, la seconda milestone prevede "Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024" si chiede se in questo importo possa intendersi ricompresa anche la cifra corrisposta all'operatore economico a titolo di anticipazione.

Sì.

M5C2 I 2.3- Pinqua

53. PINQuA: nella tabella relativa alla "tipologia di spesa" presente all'interno del documento "Indicazioni operative ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili" è indicato che "la fattura deve essere annullata con un timbro che riporti il codice dell'intervento e l'importo che si richiede di ammettere a valere sulle risorse del PNRR". Nel caso di fatture elettroniche a che tipo di timbro si deve fare riferimento in questo caso?

La presenza di CIG, CUP e dei riferimenti a PNRR, Missione, Componente ed investimento sono sufficienti a garantire l'assenza di doppio finanziamento.

54. PINQuA: nel documento "Indicazioni operative ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili" è riportato che "Si raccomanda di valorizzare per ciascuna spesa inclusa nella domanda di rimborso il campo Indicazione voce di spesa, al fine di ricondurre le spese alle voci del quadro economico dell'intervento". In questo caso si deve fare riferimento alle voci del quadro di ReGiS o alle voci degli specifici Quadri Economici elaborati da ciascun attuatore?

Si consiglia di riportare la voce del QE dell'intervento, se più dettagliato di quello presente sulla Piattaforma ReGiS.

55. PINQuA: nella tabella "ruoli compilazione e firma degli allegati SI.GE.CO" presente all'interno del documento "Indicazioni operative ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili" relativamente agli allegati da 9f a 9j, è previsto che "Il Soggetto Attuatore di I livello, dopo aver espletato gli opportuni controlli, "potrà" validare la documentazione prodotta da parte del Soggetto Attuatore di II livello. La validazione "potrà" avvenire mediante l'apposizione di una controfirma o, in alternativa, mediante la compilazione dell'allegato "Dichiarazione di presa visione e accettazione". È una libera scelta oppure si tratta di un adempimento obbligatorio?

Trattasi di adempimento obbligatorio. La scelta è tra la controfirma e la compilazione della dichiarazione.

M1C3 I2.1 – Attrattività dei borghi

56. In merito alla missione M1 C3 Intervento 2.1 – Attrattività dei borghi, si chiede dove è possibile scaricare gli allegati da caricare nella sezione Anagrafica e nel rendiconto (es. Allegato F, G, H, checklist ex ante e post).

È possibile reperire gli allegati C, F, G, H, I, ecc. al seguente link: <https://www.beniculturali.it/comunicato/dsg-113-14-02-23-adozione-sige-co-v1.1>

In particolare, è necessario scaricare [l'allegato 12](#), e all'interno della cartella sarà possibile trovare gli allegati soprarichiamati.

Per quanto riguarda il DNSH, le checklist sono reperibili al seguente link: <https://pnrr.cultura.gov.it/guida-operativa-e-documentazione-principio-dnsh-investimento-2-1-attrattivita-dei-borghi/>

M2C4 I2.2 – Piccole e medie opere

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (**Piccole opere**) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (**Medie opere**), è stata **stralciata dal Piano**. Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n.9, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.

Citando la slide n.9 presentata in occasione del webinar "Piccole e medie opere, la nuova disciplina dopo la revisione PNRR", organizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero dell'Interno, del 19 marzo 2024 (<https://www.anci.it/piccole-e-medie-opere-la-nuova-disciplina-dopo-la-revisione-pnrr-webinar-martedi-19-marzo/>), con riguardo agli interventi afferenti alla misura M2C4 I2.2, a livello generale:

- *Sono eliminati i riferimenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.*
- *Decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, **fermo restando l'utilizzo del sistema informatico ReGIS.***
- *Decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente» (c.d. DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.*
- *Decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.*

Come richiamato nel comunicato DAIT del 18 marzo 2024 (link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024>);

Nello specifico, per le piccole opere, qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, a pena di revoca del contributo secondo quanto stabilito dal novellato articolo 1, comma 34, entro il 30 aprile 2024.

Si invitano i Comuni beneficiari a prestare la massima attenzione nell'inserimento dei CUP all'interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell'inserimento, laddove vi sia l'esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati.

Per maggiori dettagli si rimanda ai seguenti documenti:

- decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- Webinar “DI 19 del 2 marzo 2024 ulteriori disposizioni per attuazione Pnrr”, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (consultabile al link: <https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>)
- Webinar “Piccole e medie opere, la nuova disciplina dopo la revisione PNRR”, organizzato da ANCI e MINT in data 19 marzo 2024 (consultabile al link: <https://www.anci.it/piccole-e-medie-opere-la-nuova-disciplina-dopo-la-revisione-pnrr-webinar-martedi-19-marzo/>);
- Webinar “dl PNRR 19/2024 domande e risposte” organizzato da ANCI in collaborazione con MEF e MINT, in data 27 marzo 2024;
- comunicati DAIT 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi delle *Piccole e Medie opere* (uscite dal Piano) del Ministero dell’Interno (consultabili al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/pnrr/m2c4-inv2-2-contenuti>).

57. Informazioni in merito all'apertura del CUP delle piccole opere annualità 2024. Nella FAQ qui sotto riportata si parla di generazione del Cup anche per l'annualità 2024 che doveva essere generato entro il 30 maggio 2023. Se l'amministrazione comunale non ha provveduto a generare il CUP può comunque generarlo ora?

Quali sono le modalità da seguire per la generazione dei CUP?

Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, sono tenuti a generare i CUP dagli appositi template, rispettando le "Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template, predisposte dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio, di concerto con la Direzione Centrale per la Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno e con l'Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni - IGEPA, presso la Ragioneria Generale dello Stato. Nel caso in cui i CUP siano stati generati attraverso modalità diverse da quelle sopra descritte, è necessario tramite il servizio di supporto al Cup messo a disposizione dal DIPE, modificare la procedura di attivazione degli stessi, consultando le istruzioni di cui sopra. Per consentire all'amministrazione titolare dell'intervento il censimento di tutte le opere finanziate con le risorse assegnate, gli enti locali/soggetti attuatori devono generare, massimo entro la data del 30 maggio 2023, i Cup delle opere da realizzare nelle annualità 2023 e 2024.

L’art.33 del decreto-legge PNRR 19/2024 prevede che le piccole opere continueranno ad essere monitorate sulla piattaforma ReGiS. I Comuni che non vi abbiano ancora provveduto devono procedere all’inserimento dei CUP per ciascuna annualità 2020-2024 entro e non oltre il 30 aprile 2024.

Per maggiori dettagli si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (<https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>).

Si richiamano inoltre i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell’Interno in uscita dal Piano (link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024> ; <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024>).

58. Con riferimento all'art. "3.1.1 Ribassi d’asta" del Manuale Piccole Opere, il quale prevede la possibilità per i contributi assegnati nell'anno 2020-2021-2022, di utilizzare le economie per ulteriori investimenti una volta conclusi i lavori, con la presente, si chiede quanto segue:

- è possibile utilizzare le economie per ulteriori interventi come previsto dall'art. "3.1.1 Ribassi d'asta" del Manuale Piccole Opere?
- Quali sono le modalità di utilizzo?

Si rimanda al decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e relativo webinar, organizzato da ANCI e MEF in data 18 marzo 2024 (<https://www.anci.it/il-18-marzo-webinar-dl-19-del-2-marzo-2024-per-lattuazione-del-pnrr-iscriviti/>).

Si richiamano inoltre i due comunicati DAIT del 18 e 19 marzo 2024 per le specifiche sugli interventi del Ministero dell'Interno in uscita dal Piano (link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-marzo-2024> ; <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2024>).

Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti che abbiano le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene in ogni caso possibile l'utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L.n.19/2024.

Si fa presente che gli ulteriori investimenti realizzati tramite economie di progetto non devono essere monitorati su ReGiS. Pertanto, anche gli Enti che avessero già provveduto a richiedere un CUP generato da economie, non sono tenuti all'inserimento sul sistema ReGiS, né, di conseguenza, all'alimentazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione. I medesimi CUP non andranno altresì comunicati al Ministero dell'Interno.

VALIDAZIONE DEI RENDICONTI

59. Quali sono le tempistiche di validazione e liquidazione dei rendiconti?

La circolare RGS n.19 del 27 aprile 2023 ha imposto tempi stringenti per l'esame dei rendiconti di progetto. Tuttavia, le tempistiche di approvazione e liquidazione dei rendiconti dipendono dall'Amministrazione Titolare. Si suggerisce di segnalare alla casella pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it l'ID rendiconto. I funzionari delle RTS segnaleranno il rendiconto all'Ispettorato Generale per il PNRR che si relazionerà direttamente con l'Amministrazione Titolare.

Si rimanda, inoltre, al comunicato DAIT del 18.03.2024 per le specifiche relative agli interventi del Ministero dell'Interno.

VARIE

60. È possibile avere anche il nominativo/contatto del referente della Ragioneria Territoriale dello Stato?

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza ha attivato la casella di posta pnrr.supporto.rts.milano@mef.gov.it che potrà essere utilizzata per richiedere il supporto. Per una più efficiente automazione delle risposte è necessario compilare l'**oggetto dell'e-mail** con la seguente stringa:

SIGLA PROVINCIA – CODICE CUP – ARGOMENTO

Ad es: MI – J12B123456789101 – RICHIESTA PROFILAZIONE REGIS

Al fine di fornire il supporto più mirato ed efficiente possibile, si chiede di formulare ogni richiesta di assistenza riferita ad un singolo CUP, esattamente quello indicato nell'oggetto mail; si invita inoltre ad utilizzare la propria

casella di posta PEO evitando l'uso della PEC che potrebbe non ricevere le risposte della casella PEO di questa Direzione Generale.

Si riportano le informative della Ragioneria Territoriale dello Stato Milano/Monza/Brianza, relative all'attivazione di Presidi territoriali per il supporto ai soggetti attuatori per l'Area Nord-Ovest, ricompresa nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

- [Informativa n. 219](#) – PNRR – Supporto ai Soggetti Attuatori dell'Area NORD OVEST
- [Informativa n. 220](#) – PNRR – Ulteriore Supporto personalizzato ai Soggetti Attuatori dell'Area NORD OVEST

61. Con riferimento agli allegati 2 e 4:

Atto di riferimento: si deve considerare l'atto riferito al progetto totale? o l'atto riferito alla singola procedura di appalto? [Alla singola procedura \(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA\)](#)

62. Atto di riferimento	63. Contratto Rep n. 17178 del 18/10/2021 registrato telematicamente in Torino (TT2-DP1) IL 19/10/2021 al n. 52037 serie 1T
-------------------------	---

Data di avvio e conclusione del progetto: si riferisce al progetto intero (codice CUP)? o alla singola procedura di appalto che sto analizzando? [Intero progetto](#)

64. Data di avvio e conclusione progetto	65. Avvio: 01/01/2021 66. Conclusione: 31/01/2022
--	--

Costo della procedura: è riferito al progetto intero (codice CUP)? o alla singola procedura di appalto che sto analizzando?

67. Costo totale intervento (€)	68. 87.579,43 CUP
69. di cui costo ammesso PNRR (€)	70. 87.579,43 CUP
71. Costo della procedura (importo a base d'asta)	72. 12645,00 SINGOLA PROCEDURA
73. Costo della procedura (importo contratto)	74. 9786,83 SINGOLA PROCEDURA

75. Costo totale intervento (€)	76. 87.579,43 si riferisce al totale del progetto
77. di cui costo ammesso PNRR (€)	78. 87.579,43

79. Costo della procedura (importo a base d'asta)	80. 12645,00 si riferisce al totale del progetto (sommo tutte le procedure) o si riferisce alla singola procedura oggetto di analisi?
81. Costo della procedura (importo contratto)	82. 9786,83